

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 settembre 2023, n. 218

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 3 MWe, costituito da 3 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 1 MW, sito nel Comune di Minervino Murge (BAT), nonché delle opere ed infrastrutture connesse. Società proponente Eolica Pugliese S.r.l. con sede legale in Minervino Murge (BAT), Via Leonardo Da Vinci, n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 06831240723.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati

- da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già*

in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- La **Eolica Pugliese S.r.l.**, con sede legale in **Minervino Murge (BT)**, richiedeva a questa Regione, in data 09/05/2016, con nota acquisita al prot. n. 1867 del 17/05/2016, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **6 MWe** sito nel Comune di Minervino Murge (BAT), denominato “Le Casette”, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
- in ordine alle opere di connessione (cod. id. 080025931):
 - il Gestore di Rete Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. TRISPA/P20160002931 del 17/05/2016, ha trasmesso il preventivo di connessione che prevede che l’impianto sia collegato “... *in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione a 380/150 KV di Andria ...”;*
 - la Società Eolica Pugliese S.r.l. ha accettato la STMG suddetta in data 12/07/2016;
 - Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20160007411 del 20/12/2016, ha comunicato la rispondenza degli elaborati tecnici ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;
- questa Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia (già denominata Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), in qualità di ufficio precedente, con nota prot. n. 1983 del 20/05/2016, a seguito di istruttoria, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con la nota pec del 25/05/2016 (acquisita al prot. n. 2057 del 27/05/2016) chiedendo la sospensione dei termini istruttori al fine di consentire la produzione della documentazione relativa alla connessione del parco eolico in oggetto. Lo scrivente Servizio, con nota prot. 2227 del 09/06/2016, accoglieva la richiesta della Società concedendo un termine pari a 6 mesi entro il quale completare la documentazione mancante. Il proponente, con nota pec del 12/12/2016 (acquisita al prot. 4566 del 13/12/2016), e nota pec del 18/01/2017 (acquisita al prot. n. 203 del 19/01/2017), ha comunicato di aver provveduto al deposito della documentazione tecnico integrativa;
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (incardinato presso la predetta Sezione regionale) precedente, pertanto, a seguito dell’esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n. 320 del 30/01/2017, comunicava l’avvio del procedimento; e successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e seguenti

- della L. 241/90 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 442 del 07/02/2017 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07/03/2017 per l'esame del progetto in oggetto. La seduta si svolgeva nella data e sede previste, aggiornata con l'invito rivolto al Proponente a voler provvedere al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione integrativa richiesta dagli Enti con propria nota acquisita agli atti del verbale della Conferenza, in particolare dell'Autorità di Bacino, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ufficio Espropri della Regione Puglia; contestualmente si restava in attesa della conclusione della procedura di V.I.A. attivata presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani. - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, quindi, con nota prot. n. 844 del 09/03/2017, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 07/03/2017;
- nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 07/03/2017 erano acquisiti i seguenti pareri e/o nulla osta:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG, prot. n. 551 del 1/02/2017;
 - Provincia BAT- Settore Ambiente, prot. n. 6527-17 del 21/02/2017;
 - Comando Marittimo Sud Taranto, prot. n. 6734 del 23/02/2017;
 - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1565 del 22/02/2017;
 - Acquedotto Pugliese Spa, prot. n. 22102 del 22/02/2017;
 - Mise-Ispettorato Puglia e Basilicata, prot. n. 29970 del 20/02/2017;
 - Snam Rete Gas Spa, pec del 10/02/2017;
 - Autorità Bacino Puglia , prot. n. 2894 del 02/03/2017;
 - Terna Spa, prot. n. 1396 del 22/02/2017;
 - Comune Canosa di Puglia, prot. n. 8233 del 01/03/2017;
 - Servizio Tecnico e Espropri, prot. n. 5136 del 02/03/2017;
 - Consorzio Bonifica Terre Apulia, prot. n. 1217 del 06/03/2017;
 - Arpa Dap BAT, prot. n. 13271 del 06/03/2017;
 - Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2017;
 - Modulo parere Società.
 - successivamente, la Provincia di Barletta - Andria - Trani, con nota prot. n. 34437 del 09/10/2018 (acquisita al prot. n. 5621 del 12/10/2018), trasmetteva la D.D. n. 922 del 09/10/2018 di V.I.A. favorevole con prescrizioni; pertanto la Sezione procedente con nota prot. n. 5757 del 19/10/2018 chiedeva l'adeguamento, del progetto, agli esiti della procedura ambientale consistenti in:
 - spostamento delle turbine A2 e A24 all'interno del raggio di proiezione del rotore;
 - modifica percorso cavidotto interno e ridimensionamento delle operazioni di scavo per ridurre le interferenze con i tratturi;
 - spostamento cabina di smistamento MT;
 - spostamento strada di accesso piazzola e cavidotto dell'aerogeneratore A23;
 - la Provincia di Barletta - Andria - Trani, con nota prot. n. 36633 del 25/10/2018 (acquisita al prot. n. 5909 del 26/10/2018), trasmetteva copia della comunicazione di avvio della procedura di "*Opposizione alla determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi indetta per la Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 14 - quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*" proposta dalla Ministero per i Beni e le Attività Culturali nei confronti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DICA); pertanto a seguito di suddetta comunicazione, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6113 del 12/11/2018 comunicava la sospensione del procedimento alla Società istante, e agli enti interessati, in attesa degli esiti del procedimento di opposizione succitato;
 - la società Eolica Pugliese S.r.l. con nota pec del 08/01/2020 (acquisita al prot. n. 0091 del 09/01/2020) informava la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali che "*... il DICA, con nota prot. 2067 del 31/01/2019, nel trasmettere il resoconto della riunione del 14/11/2018, ha formalmente concluso il procedimento di cui all'art. 14 quinquies della L. 241/90, attestando il raggiungimento di un'intesa da parte delle amministrazioni partecipanti e conseguentemente ha demandato alla Provincia l'adozione*

di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza secondo i termini e le condizioni dell'accordo raggiunto, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 quinquies...";

- la Provincia di Barletta – Andria - Trani, pertanto al fine di dar seguito all'intesa raggiunta nel corso del procedimento ex art. 14 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. presso il DICA, con D.D. n. 316 del 18/04/2019 provvedeva al rilascio di un nuovo parere di compatibilità ambientale, in sostituzione della precedente D.D. n. 922 del 09/10/2018, con il quale rilasciava parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 3 aerogeneratori, contraddistinti dai numeri A2, A4 e A23 con prescrizioni. La Società istante, quindi, con la succitata nota pec del 08/01/2020 (acquisita al prot. n. 0091 del 09/01/2020) chiedeva al Servizio precedente la riattivazione del procedimento con la convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente informava di aver provveduto ad aggiornare la documentazione tecnico progettuale, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, agli esiti della procedura ambientale, richiesta reiterata con ulteriore nota pec del 15/10/2020 (acquisita al prot. n. 7254 del 15/10/2020);
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili precedente provvedeva alla verifica della documentazione depositata dalla Società e rilevava che la stessa era stata sottoscritta in formato digitale dal solo tecnico progettista e non controfirmata dal legale rappresentante, pertanto provvedeva a richiedere la sostituzione degli elaborati con quelli correttamente sottoscritti ai sensi del punto 4.4.2 della D.D. 1/2011; inoltre, l'adeguamento della documentazione tecnico – progettuale era risultata non coerente con la D.G.R. 3029/2010 e sua determina attuativa D.D. 1/2011. Pertanto questo Servizio con nota prot. n. 8327 del 20/11/2020 trasmetteva la comunicazione di riattivazione del procedimento e contestuale richiesta di adeguamento degli elaborati progettuali depositati;
- la Eolica Pugliese S.r.l. con note pec del 11/12/2020 (acquisita al prot. n. 8958 del 14/12/2020) perfezionata con pec del 05/02/2021 (acquisita al prot. n. 1545 del 16/02/2021), e pec del 07/04/2021 (acquisita al prot. n. 3477 del 07/04/2021) chiedeva proroghe del termine assegnato per il deposito della documentazione progettuale aggiornata, tutte puntualmente concesse con note prot. n. 1663 del 19/02/2021, prot. n. 3559 del 09/04/2021, con termine ultimo per provvedere del 15/06/2021;
- successivamente la Società istante, con nota pec del 15/06/2021 (acquisita al prot. n. 6450 del 15/06/2021), comunicava al Servizio precedente di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con nota prot. 8327 del 20/11/2020, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione "Conferenza di Servizi /da Integrare";
- questo Servizio precedente, avendo provveduto alla verifica formale della documentazione depositata dalla società istante, sul portale www.sistema.puglia.it, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali; considerato il lungo tempo intercorso fra la nota pec del 15/06/2021 (acquisita al prot. n. 6450 del 15/06/2021), con la quale il proponente provvedeva al deposito della documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con nota prot. 8327 del 20/11/2020 succitata; pur in assenza della conformità tecnica del progetto definitivo ed in presenza della sola conformità amministrativa, e al fine di provvedere in merito al procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/20003 e s.m.i., con nota prot. n. 12330 del 24/11/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 13/01/2022.
- nel corso della riunione, il proponente informava il Servizio precedente e gli Enti interessati, che con nota pec del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 207 del 13/01/2022) aveva provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta con la nota prot. n. 12330 del 24/11/2021 di convocazione della succitata riunione della Conferenza di Servizi, provvedendo al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 19/01/2022. Contestualmente il Servizio precedente, preso atto che la succitata Società istante aveva provveduto ad aggiornare la documentazione inerente il Piano Particellare di Esproprio, invitava il competente Ufficio per le Espropriazioni a voler provvedere alla conclusione della propria istruttoria di merito, al fine di consentire a questo Servizio di poter provvedere ad effettuare la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del

- D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
- la seduta era aggiornata, prendendo atto di quanto comunicato dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria con riferimento alla necessità di provvedere ad acquisire il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica, e di quanto comunicato dalla Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, e contestualmente segnalando che la Provincia di Barletta – Andria – Trani con la D.D. n. 316 del 18/04/2019 con la quale rilasciava “... *giudizio di compatibilità ambientale favorevole* ...” con prescrizioni che il citato provvedimento di V.I.A. “... *sostituisce specificatamente le seguenti autorizzazioni: L'accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 91 delle NTA del PPTR; la valutazione d'incidenza ambientale* ...”.
 - nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 13/01/2022 erano acquisiti i seguenti pareri e/o nulla osta:
 - Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 200 del 11/01/2022;
 - Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 191 del 10/01/2022;
 - Regione Puglia – Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 3175 del 17/02/2021;
 - Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria; prot. n. 168 del 10/01/2022;
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 40630 del 01/12/2021;
 - Eolica Pugliese S.r.l., acquisita al prot. n. 207 del 13/01/2022 con cui trasmette la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione procedente con la nota prot. n. 12330 del 24/11/2021;
 - Modulo parere Società;
 - questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 303 del 17/01/2022, trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 13/01/2022; provvedeva in tale occasione al coinvolgimento nel procedimento in corso della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'Agricoltura e la Pesca e la Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione che, mero errore materiale, non erano stati inseriti fra gli Enti interessati al rilascio di parere e/o nulla osta. In particolare la Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'Agricoltura e la Pesca era invitata e quindi compulsata a voler provvedere alle verifiche ad essi spettanti rispetto alla presenza che sulle aree interessate dall'impianto non gravassero impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei non coerenti con la realizzazione dell'impianto in oggetto;
 - successivamente, la Eolica Pugliese S.r.l., con note pec del 02/02/2022 (acquisite al prot. n. 940 del 03/02/2022 e prot. n. 941 del 03/02/2022); note pec del 23/02/2022 (acquisite al prot. n. 1558 del 23/02/2022 e prot. n. 1559 del 23/02/2022); e nota pec del 21/04/2022 (acquisita al prot. n. 3652 del 21/04/2022) provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta nel corso della su menzionata riunione della Conferenza di Servizi del 13/01/2022 della quale il Servizio procedente provvedeva nuovamente alla verifica formale e comunicava la presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza;
 - questo Servizio, quindi, con nota prot. n. 7929 del 10/08/2022, convocava la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 16/09/2022 per l'esame del progetto, in modalità videoconferenza. La seduta era aggiornata con la presa d'atto, alla luce di quanto comunicato dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, con nota prot. n. 545 del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 204 del 13/01/2022), in merito al parere di Compatibilità Paesaggistica, del superamento della condizione posta dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria con la nota prot. n. 168 del 10/01/2022; e l'invito rivolto al Proponente a provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni e a trasmettere: il nulla osta che l'ENAC trasmetterà loro, lo stato di formalizzazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta di competenza del MISE – Ispettorato

territoriale Puglia Basilicata e Molise; e l'invito rivolto all'Ufficio per le Espropriazioni a voler provvedere alla conclusione della propria istruttoria di merito, dopo aver acquisito la documentazione integrativa dal Proponente;

- successivamente, pervenivano gli ulteriori pareri favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni:
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 136677 del 03/10/2022;
- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 18722 del 14/11/2022;
- Arpa puglia – DAP BT, prot. n. 64210 del 22/09/2023;
- Provincia di Barletta – Andria – Trani, prot. n. 22703 del 19/10/2022;
- ENAC - AOT, prot. n. 118426 del 27/09/2022;
- Terna S.p.A., prot. n. 97385 del 07/11/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero della cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 200 del 11/01/2022, evidenzia che le valutazioni di competenza sono state rese in seno al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Provincia di Barletta – Andria - Trani conclusosi con Determina Dirigenziale n. 316 del 18/04/2019 contenente giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento di V.I.A.
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
 - prot. n. 0136677 del 03/10/2022, rilascia parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo in AT 150 kV di collegamento tra la Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT 30/150 kV e la Stazione Elettrica Terna 380/150 kV nel comune di Andria (BT), per il collegamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 3 MWe, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 1,0 MWe, sito nel Comune di Minervino Murge (BT); rilasciato sulla base della dichiarazione d'impegno del 26/09/2022, con la quale la società Eolica Pugliese S.r.l. si impegna a *"... realizzare le opere in questione secondo la normativa di legge e nel rispetto delle prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla «Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe» di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007 ..."*.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società Eolica Pugliese S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società Eolica Pugliese S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;

- prot. n. 0131236 del 23/09/2022, con la quale invita la società istante, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta

alla costruzione dell' elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni;

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, con nota pec prot. n. 29970 del 20/02/2017, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 168 del 10/01/2022, esprime parere favorevole agli attraversamenti delle aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'acquisizione del parere paesaggistico o dell'attestazione di compatibilità paesaggistica;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 18722 del 14/11/2022, con cui esprime parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 03133 del 05/04/2022, limitatamente agli aspetti di competenza, comunica che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 191 del 10/01/2022, comunica che con DGR n. 1598 del 09/09/2015 la Giunta Regionale ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi ricadenti nel Comune di Minervino Murge alla Provincia di Barletta, Andria e Trani - BAT la quale risulta da tale data delegata al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia paesaggistica;
- Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Sede Provinciale di Bari, prot. n. 6345 del 31/03/2017, comunica che la zona dei lavori non risulta ubicata all'interno delle aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 per cui, eventuali movimenti di terra e roccia connessi all'esecuzione delle opere, non necessitano di parere forestale. Inoltre s'informa che per eventuali tagli di piante d'interesse forestale, valgono le norme di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale "Tagli Boschivi" n. 10 del 30/06/2009 e ss.mm.ii.;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 1224 del 18/01/2022, preso atto dell'intera documentazione progettuale dell'intervento in oggetto, e sulla scorta delle analisi e verifiche idrologiche e idrauliche redatte dai progettisti allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, ritiene di "*... poter esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni di carattere vincolante:*
 - *per il dimensionamento del tombino relativo all'attraversamento n. 12, il dimensionamento effettivo dell'opera sia rivisto e modificato, sulla base di una nuova verifica idraulica, al fine di*

- assicurare l'esistenza di un franco di sicurezza non inferiore a 1 metro rispetto al transito di una piena con tempo di ritorno di 200 anni;*
- *per gli attraversamenti da parte dei cavidotti esterni al parco eolico denominati: 4, 5, 7 e 8, che interessano oltre che il reticolo idrografico anche aree classificate nel PAI vigente a diversa pericolosità idraulica, in considerazione delle condizioni di pericolosità accertate dallo stesso PAI, gli stessi siano realizzati esclusivamente mediante la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.);*
 - *per tutti gli attraversamenti dei cavidotti previsti mediante tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano, per quanto possibile, esterni alle aree allagabili individuate con tempo di ritorno di 200 anni e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;*
 - *per tutti gli attraversamenti dei cavidotti previsti mediante staffaggio sull'impalcato di un ponte stradale già esistente, lo stesso avvenga esclusivamente dal lato valle dell'attraversamento, adottando ogni opportuna precauzione e accorgimento tecnico al fine di proteggere le opere da realizzare da potenziali effetti erosivi e degenerativi conseguenti al transito delle piene (ad es. corrugati di protezione, bauletti in cemento, ecc.); allo scopo dovrà essere previsto anche un adeguato piano di manutenzione delle opere di staffaggio, al fine di garantire una efficiente tenuta e durabilità dei relativi supporti e degli ancoraggi nel tempo di vita utile delle opere.*

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto di parco eolico in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene necessario anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1. *le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica e geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*
 2. *nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;*
 3. *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 4. *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 5. *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia ...";*
- *ARPA Puglia - DAP BAT, prot. n. 64210 del 22/09/2022, rimanda al precedente parere elaborato dal Servizio territoriale trasmesso con nota prot. 62770 del 16/09/2022, con il quale in ragione del provvedimento di compatibilità ambientale favorevole già rilasciato, "... ritiene che non sussistono ulteriori motivi ostativi alla realizzazione del progetto in epigrafe, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni riportate nell'allegato B alla D.D. della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 316 del 18/04/2019 ...";*

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, prot. n. 1217 del 06/03/2017, considerato che sui fogli di mappa interessati dal parco eolico insiste l'impianto irriguo di Minervino Alto, rilascia parere favorevole con riserva di approfondita verifica da effettuare con il proponente in merito alla esatta individuazione delle interferenze ed al superamento delle stesse;
- Provincia di Barletta – Andria – Trani, Area VI Servizio Ambiente,
 - prot. n. 545 del 12/01/2022, comunica che con Determina Dirigenziale n. 316 del 18/04/2019, relativamente al progetto de quo, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento di V.I.A.. Il medesimo provvedimento, in ragione della determinazione conclusiva indicata nell'allegato A allo stesso, e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 14ter e quater della L. 241/1990, in combinato disposto a quelle contenute dell'art. 14 della L. 11/2001, sostituisce l'accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 91 delle NTA del PPTR e la valutazione d'incidenza ambientale. Si evidenzia, infine, che il proponente, come peraltro precisato nel citato provvedimento di V.I.A., è obbligato a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali aggiornati e allegati al citato provvedimento D.D. 316/2013, nonché alla prescrizioni contenute nell'allegato B allo stesso;
 - prot. n. 22703 del 19/10/2022, trasmette la nota prot. n. 19274 del 13/09/2022 con cui comunica di essere competente all'istruttoria relativa alla "comunicazione" all'attivazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento, con le modalità riportate nella nota in parola, qualora le superfici scolanti siano inferiori a mq 5.00,00 e l'attività rientri tra quelle di cui al Capo I del R.R. n. 26/2013, diversamente, si dovrà procedere con l'istanza di autorizzazione, anch'essa di competenza della scrivente Amministrazione. Alla luce di quanto innanzi si resta in attesa dell'istanza di parte con relativa documentazione progettuale;
- Comune di Minervino Murge, Settore V – Pianificazione e Assetto del territorio, nota prot. n. 1133 del 25/01/2022, rimanda al precedente parere di competenza espresso con nota prot. n. 526 del 12/01/2022 con il quale, evidenziando che il Comune ha già reso valutazioni mediante dal deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2017, ritiene che, esclusivamente da un punto di vista urbanistico, non ci siano espresse ragioni ostative di carattere urbanistico all'intervento proposto;
- Comune di Andria – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale ed Attuativa, Rigenerazione Urbana, 79374, del 16/09/2022, comunica che dall'esame della documentazione disponibile si rileva la costruzione della sottostazione 30/150 kV non conforme alla distanza minima dai confini prevista nella zona urbanistica E2 del PRG. l'autorizzazione unica pertanto costituirà variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché titolo a costruire ed esercire l'impianto in oggetto;
- Comando Marittimo Sud - Taranto, prot. n. 40630 del 01/12/2021 comunica che, limitatamente agli aspetti di propria competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto delle relative opere connesse;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 18330 del 29/06/2022, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare – 3° Regione Aerea, nota prot. n. 34477 del 19/07/2022, con cui esprime nulla osta militare interforze ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - in considerazione che la suddetta realizzazione determinerà la costituzione di nuovi

ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/4422 del 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori;

- poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- **ENAC**, prot. n. 118426 del 27/09/2022, rilascia, per gli aspetti aeronautici di rispettiva competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredata con prescrizioni. In particolare, comunica che:
 - "l'ENAV con foglio ENAV\U\0120098\27-09-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-27/09/2021-0109188-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, le procedure strumentali di volo e i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO- sistemi NAV/COM RADAR di Enav) di propria competenza;
 - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna;

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 6 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare dovrà essere installata sulla sommità della navicella una coppia di luci aeronautiche di media intensità di Tipo B, di colore rosso intermittenti, di cui una in st/by in grado di accendersi automaticamente nel caso in cui la prima non dovesse funzionare. Il sistema di segnalazione luminosa dovrà essere dotato di back-up in modo da garantirne il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione della corrente elettrica di rete. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che anche i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco- rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., nota prot. n. 61371 del 02/02/2022, comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di propria competenza né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 27708 del 02/05/2022, comunica che si sono riscontrate interferenze, come di seguito schematizzato:
 - Fogli 8 e 15 – cavidotto previsto in sede stradale su "strada vicinale di Andria in Basilicata" – parallelismo per tutto il tracciato con il vettore idrico potabile "Locone";
 - Fg. 15 in sede stradale "strada vicinale Carriera" – parallelismo con vettore idrico "Locone" su particelle 228-226 per una lunghezza di circa 205 metri;
 - Fg. 125 cavidotto in sede stradale su SP 230 intersecante il vettore idrico "Casamassima - Canosa", in corrispondenza approssimativa delle coordinate 41.170 N – 16.097 E;
 - Fg.125 cavidotto in sede stradale su SP 230 intersecante nr. 4 vettori idrici – "Locone" – "Ofanto" – "Casamassima/Canosa" – "Nodo idraulico Canosa/Monte Carafa";
 - Fg. 2 p.lle 138-136-134-131, parallelismo con vettore idrico "Locone" e occupazione del cavidotto su strada di servizio AQP, per una lunghezza di circa 490 metri.

Per tutti gli attraversamenti è prescritto il passaggio inferiore in no - dig, con un franco minimo dal piano di posa delle condotte AQP pari a metri 3. A tale scopo sarà cura di codesta parte richiedente eseguire a propria cura e spesa le indagini georadar, onde verificare puntualmente la profondità in cui sono collocate le condotte idriche.

Infine, per tutti i casi di parallelismo, è richiesto uno studio preventivo sugli effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle condotte metalliche, secondo la norma di riferimento CEI EN 50443.

Per l'ottenimento del nulla osta tecnico definitivo, sarà necessario acquisire gli elaborati esecutivi e la verifica delle interferenze elettromagnetiche, relativi al superamento delle predette interferenze.

L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sarà concessa previa sottoscrizione di un atto di convenzione a titolo oneroso (che oltre alle spese istruttorie prevede, per l'occupazione su area con cavidotto fino a scavo largo 30 cm, un canone annuo pari a 33 €/ml, da incrementare in funzione di larghezze superiori);

- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 3 del 12/01/20221, con cui comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società, con le seguenti prescrizioni

“... è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose ...”;

- Terna S.p.A., prot. n. 97385 del 07/11/2022, riferisce che:
 - in data 21/02/2016 la Società Eolica Pugliese S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 6 MW nel Comune di Minervino Murge (BAT);
 - in data 17/05/2016 con lettera prot. TRISPA/P20160002931 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione RTN a 380/150 kV di “Andria”;
 - in data 12/07/2016 la Società Eolica Pugliese S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 20/12/2016 TERNA con lettera prot. TE/P20160007411 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, questo Ufficio:

considerato chela società istante con nota pec del 26/09/2022 (acquisita al prot. n. 9636 del 27/09/2022) ha formalizzato istanza per il rilascio del nulla osta di competenza presso l’ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata e Molise. In particolare con riferimento al nulla osta di cui all’istanza formalizzata per la sezione MT la Eolica Pugliese S.r.l. ha dichiarato, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche, con riferimento al cavidotto interrato utente a 30 kV che lo stesso *“... è stato progettato con conduttori in cavo cordato ad elica ...”;* prende atto che il cavidotto interrato MT 30 kV rientra nella disciplina di cui al comma 2-bis dell’art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, questo Ufficio, considerato che la Società istante in data 15/06/2021 ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* del 08/06/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato *“... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...”;* ritiene assolto da parte della società istante l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della regione Puglia, questo Ufficio, precisa che:

la Provincia di Barletta – Andria – Trani, con nota prot. n. 545 del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 204 del 13/01/2022) con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 18/04/2019 ha espresso, relativamente al progetto presentato dalla società Eolica Pugliese S.r.l., *“... giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento. Il medesimo provvedimento, in ragione della determinazione conclusiva indicata nell’allegato A allo steso per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 14 ter e quater della L. 241/90 in combinato disposto a quelle contenute nell’art. 14 della L. 11/2001, sostituisce l’accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR e la Valutazione di Incidenza Ambientale ...”.*

Con riferimento al sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, questo Ufficio, precisa

che:

la società Eolica Pugliese S.r.l. dovrà provvedere a dare puntuale esecuzione di quanto previsto dal Consorzio Speciale di Bonifica Terre d'Apulia prima dell'inizio dei lavori; resta inteso che laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificheranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi previste.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Barletta – Andria – Trani, Area VI - Servizio Ambiente, questo Ufficio Precisa che:

la società Eolica Pugliese S.r.l. dovrà provvedere a dare puntuale esecuzione di quanto previsto dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani prima dell'inizio dei lavori formalizzando istanza per il rilascio dell'autorizzazione dello scarico delle acque meteoriche; resta inteso che laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificheranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi previste.

Con riferimento alla procedura di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 18722 del 14/11/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- il Servizio precedente, con nota del 16/03/2023 prot. n. 4565, trasmetteva la "*Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", a fronte della quale la società richiedente ha provveduto ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. al Comune di Minervino Murge, al Comune di Andria, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Eolica Pugliese S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- successivamente, questo Servizio, con nota prot. n. 6125 del 04/04/2023, chiedeva al proponente e ai comuni territorialmente interessati di voler dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulle due testate giornalistiche e contestualmente del decorso termine di affissione sull'Albo Pretorio dei citati Comuni interessati senza che siano pervenute osservazioni;
- pertanto, il proponente con nota pec del 14/04/2023 (acquisita al prot. n. 6776 del 14/04/2023) informava il servizio precedente che il giorno 18/04/2023 sarebbe stato pubblicato il citato avviso su due testate giornalistiche;
- infine, al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Andria con nota prot. n. 11142 del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 5699 del 30/03/2023) trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune senza che siano intervenute osservazioni;
- analogamente, da una verifica condotta all'albo pretorio on – line del Comune di Minervino Murge emergeva l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, dal 16/03/2023 al 15/04/2023, senza che fossero intervenute osservazioni;

dalla pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute osservazioni a questo Servizio precedente.

Considerato che:

- la società Eolica Pugliese S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 10445 del 27/06/2023, trasmetteva:
 - n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*", firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della

- conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione, peso massimo 15-20 Mb per file, estensione .pdf; fatta eccezione per gli strati informativi;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
 - quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 9683 del 07/06/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate ivi incluse quelle solidali al provvedimento della Provincia di Barletta – Andria – Trani D.D. n. 316/2019** e a ogni altra

- indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 06/07/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Eolica Pugliese S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010
 - il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 1933 del 18/07/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025181 del 12/07/2023;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 33120 del 19/07/2023;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo ed in atti del procedimento, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **3 MWe**, costituito da **3 aerogeneratori**, sito nel Comune di Minervino Murge (BT) località "Le Casette", posizionati secondo le seguenti coordinate (come comunicate dal proponente con mail del 15/09/2023) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	590195	4557146
A4	590261	4556083
A23	585003	4556139

- delle opere connesse (codice di rintracciabilità 080025931), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione a 38/150 kV di "Andria". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, la cabina di smistamento e la sottostazione di trasformazione 30/150 KV situata nel Comune di Andria (BT);
 - una cabina di smistamento;
 - una sottostazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV sul futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di "Andria" (BT);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 -

Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".

- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 545 del 12/01/2022, la Provincia di Barletta – Andria – Trani, Area VI Servizio Ambiente, trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 316 del 18/04/2019 con la quale esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento di V.I.A.;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, si precisa che il sopra citato provvedimento provinciale, D.D. n. 316 del 18/04/2019, in ragione della determinazione conclusiva indicata nell'allegato A allo stesso, sostituisce l'accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 91 delle NTA del PPTR e la valutazione d'incidenza ambientale;
- con nota prot. n. 9683 del 07/06/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387

- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "Energia e Fonti alternative e rinnovabili" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Eolica Pugliese S.r.l.** in data 06/07/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla società proponente e, specificatamente:

- la **Eolica Pugliese S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo biometano da biomassa e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Eolica Pugliese S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9683 del 07/06/2023, con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio alla **Eolica Pugliese S.r.l.** - con sede legale in Minervino Murge (BAT), Via Leonardo Da Vinci, n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 06831240723, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **3 MWe**, costituito da **3 aerogeneratori**, sito nel Comune di Minervino Murge (BT) località "Le Casette", posizionati secondo le seguenti coordinate (come comunicate dal proponente con mail del 15/09/2023) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	590195	4557146
A4	590261	4556083
A23	585003	4556139

- delle opere connesse (codice di rintracciabilità 080025931) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione a 38/150 kV di "Andria". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, la cabina di smistamento e la sottostazione di trasformazione 30/150 KV situata nel Comune di Andria (BT);
 - una cabina di smistamento;
 - una sottostazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV sul futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di "Andria" (BT);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

ART. 4)

La **Eolica Pugliese S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biometano da biomassa, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 9683 del 07/06/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,

agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico,

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Barletta - Andria - Trani;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della regione Puglia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Minervino Murge (BT);
 - al Comune di Andria (BT);
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ad Arpa Puglia – DAP BT;
 - all'AQP S.p.A.;
 - a TERNA S.p.A.;
 - alla **Eolica Pugliese S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli